

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA COMUNALE DEI COMMERCianti E
DEI PUBBLICI ESERCENTI**

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20.05.2015
Pubblicata dal 03.06.2015 al 18.06.2015 - Seconda pubblicazione dal 29.06.2015 al 14.07.2015*

ART. 1

E' costituita presso il Comune di Lesignano de' Bagni la Consulta dei commercianti e dei pubblici esercizi, quale istanza rappresentativa degli imprenditori dei suddetti settori e strumento di consultazione e di proposta per la Giunta e per il Consiglio comunale sulle questioni di interesse per le citate categorie economiche.

ART. 2

La Consulta è nominata dal Sindaco entro tre mesi dalla sua entrata in carica ed è composta da un massimo di sei membri scelti sulla base di proposte fatte pervenire dalle associazioni di categoria più rappresentative presenti nella Provincia di Parma e dai gruppi consiliari.

ART. 3

La Consulta decade contemporaneamente alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha nominata.

ART. 4

La Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice presidente.

ART.5

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta, alle quali partecipano di diritto il Sindaco, l'Assessore alle Attività produttive e, ove esista, il Consigliere incaricato dal Sindaco per i commercianti e pubblici esercizi. Il Presidente estende l'invito ai Capi gruppo consiliari.

Il Presidente formula altresì l'ordine del giorno delle riunioni, dopo aver consultato l'Assessore competente per raccoglierne gli eventuali suggerimenti.

ART.6

L'Amministrazione comunale sottopone all'attenzione della Consulta gli atti fondamentali del Comune quali lo statuto, il bilancio di previsione annuale, gli strumenti urbanistici e le relative varianti generali e i vari Regolamenti riguardanti gli argomenti di preminente interesse per le ditte commerciali e pubblici esercizi.

ART. 7

La Consulta si riunisce nella sede comunale e il suo Presidente si avvale degli uffici comunale per le convocazioni e per i compiti di segreteria relativi al funzionamento della Consulta medesima.

ART. 8

A cura del Presidente, le determinazioni della Consulta vengono comunicate al Sindaco, all'Assessore competente e ai Capigruppo consiliari ; Possono essere rese pubbliche, nei tempi e modi che la Consulta riterrà opportuna.